

CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORI

Auditorium Rino Ricci Pisa Piazza V. Emanuele II n.5

24 ottobre 2022

I sessione- Le attività preliminari
(Alessandro Merenda)

L'accettazione della nomina

Regio decreto - 16/03/1942, n.267 –
Gazzetta Uff. 06/04/1942, n.81

ARTICOLO N.29 **Accettazione del curatore.**

Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione (1).

Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

(1) Comma modificato dall'[articolo 26 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#).

L'accettazione della nomina

ARTICOLO N. 126

D.Lgs 12/01/2019 agg. D.Lgs 17/06/2022

Accettazione del curatore

1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore
2. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.

L'accettazione della nomina

Art. 125 comma 3 CCI

Art. 35 comma 4-bis DL 06/09/2011 n. 159

Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinita' entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonche' coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonche' il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

(Anche esperti ex artt. 49, comma 3 lett.b e coadiutore 129 comma2)

Rif.: Codice Antimafia D.lgs n. 54/2018 per amministratori giudiziari dei beni sequestrati

L'accettazione della nomina

Art. 125 comma 3 CCI

Art. 35.1 DL 06/09/2011 n. 159

Dichiarazione di incompatibilit .

1. L'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilit  di cui all'articolo 35, comma 4-bis.

In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilit . In caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinch  dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.

L'accettazione della nomina

Art. 35.1 DL 06/09/2011 n. 159

Dichiarazione di incompatibilit .

2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2, l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinit  entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale e' pendente il procedimento.

TRIBUNALE DI PISA

ALLA CANCELLERIA CONCURSUALE

Il/La sottoscritto/a con studio in Via n.

nominato/a Curatore della **Liquidazione Giudiziale** , con sede in, Via
....., dichiarato con sentenza n° in data, pubblicata in data,

COMUNICA

di accettare l'incarico ai sensi dell'art. 126 DL. 12/01/2019 n. 14 e succ. modifiche e
visto l'art. 125 comma 3 del suindicato decreto,

DICHIARA

- l'insussistenza delle cause di incompatibilit  di cui agli articoli 35, comma 4-bis e 35.1 del D.Lgs n.159/2011
richiamato dall'art. 125 sopra citato;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore;
- di non essere la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, o convivente di fatto con il debitore;
- di non essere creditore del debitore;
- di non avere prestato opera professionale a favore dell'impresa fallita e di non essersi ingerito nella sua attivit ;
- di non trovarsi in conflitto d'interessi, anche potenziale, con la procedura in atto e, a tal fine, dichiara di non
aver causato il dissesto dell'impresa.

Con osservanza

Pisa, ...

Il Curatore

Dr./ssa

L'accettazione della nomina

Cassazione civile sez. I, 28/05/1979, n.3078

Nell'ipotesi in cui l'accettazione della nomina da parte del curatore sia comunicata al giudice delegato dopo la scadenza del termine di due giorni dalla partecipazione previsto dal comma 1 dell'art. 29 l. fall., ma prima che il tribunale abbia provveduto, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 29, ad una nuova nomina, la nomina del curatore del fallimento acquista ugualmente efficacia, per effetto del sopravvenuto intervento dell'accettazione del soggetto nominato, considerato dalla legge come requisito estrinseco di efficacia del provvedimento di nomina.

L'accettazione della nomina

Art. 125 , comma 4, D.Lgs 19/01/2019

I Provvedimenti di nomina dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori giudiziali vengono trascritti nel “Registro nazionale” presso il Ministero della Giustizia tenuto con modalità informatiche ed accessibile al pubblico

In tale Registro anche:

- Provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale
- Omologazione del concordato
- Attivo e Passivo delle procedure chiuse
- Acconti e compenso finale soggetti sopra indicati

Il deposito delle scritture contabili da parte del debitore

Artt. 49, comma 3 lett. c) e 130 comma 2 D.Lgs 19/01/2019

Il tribunale entro tre giorni dalla sentenza ordina al debitore il deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali, dei libri sociali, dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale.

Ove il debitore non ottemperi il curatore ai sensi dell'art. 130, comma 2, Codice della crisi deve informare senza indugio il Pubblico Ministero.

Ove il curatore reputi le scritture contabili incomplete o inattendibili, relativamente alle operazioni compiute nei cinque anni anteriori alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, può chiedere al Giudice Delegato autorizzazione all'accesso a banche dati ulteriori a quelle previste nell'art. 49 comma 3 lett. f (anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari e degli atti registrati ai fini dell'imposta di registro) tramite apposita istanza nella quale indicarle specificatamente.

Il deposito delle scritture contabili da parte del debitore

Art. 198, comma 2 lett. c) D.Lgs 19/01/2019

Il debitore ha l'obbligo di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio relativo alla frazione temporale tra la chiusura dell'ultimo esercizio e la data di apertura della L.G. entro trenta giorni dalla apertura della liquidazione giudiziale. Ove il debitore non ottemperi, in via sussidiaria, deve provvedere il curatore senza prevedere alcun termine da osservare.

Oltre al bilancio dell'ultimo esercizio che il curatore deve allegare alla relazione particolareggiata ex art. 130, comma 4, CCII deve essere altresì allegato il rendiconto della gestione previsto da art. 2487 bis C.C. evidenziando eventuali rettifiche apportate al bilancio, depositandolo nel fascicolo della procedura.

Ove il debitore non provveda a presentare il bilancio in questione il curatore ha obbligo di segnalarlo al Pubblico Ministero come previsto per il mancato deposito dei documenti previsti dall'art. 49 comma e lett.c. (modifica rispetto all'art. 89, comma 2, L.F.)

Il deposito delle scritture contabili da parte del debitore

Gli aspetti fiscali

ADEMPIMENTI GENERALI E FISCALI INIZIALI DEL CURATORE

- predisporre il registro informatico con annotazioni giornaliere (art. 136, comma1, CCI)
- comunicare senza indugio il domicilio digitale assegnato alla procedura (avviso ai creditori ex art. 200 c.1 CCI)
- Se in possesso di somme apre il conto corrente intestato alla procedura ex art. 131 c.1 CCI
- entro i quindici giorni successivi all'accettazione presentare la dichiarazione

COMUNICA per comunicare agli enti interessati i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo (art. 29, VI comma, D.L. 31/5/10 n. 7)

- entro 30 giorni (15 giorni mediante Comunica) dalla notifica della nomina, comunicare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di fallimento con modello di variazione dati (art. 35 D.P.R. 633/72)
- attivare il cassetto fiscale del fallito, così da poter attingere le informazioni in esso contenute (la richiede direttamente il Curatore e non necessita di autorizzazione)

Il deposito delle scritture contabili da parte del debitore - Gli aspetti fiscali

ADEMPIMENTI GENERALI E FISCALI INIZIALI DEL CURATORE

- Procedure iniziate dopo il 26/05/2021: possibilità per il creditore di emettere nota di credito sia per l'imponibile che per l'IVA a decorrere dalla sentenza di fallimento /liquidazione giudiziale;
- Il curatore non deve registrare la nota di variazione in diminuzione (art. 26 c. 5 DPR633/72) e quindi non ha nessun adempimento in termini di dichiarazione annuale della procedura;
- Problematiche relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi anno di imposta precedente l'apertura della procedura il cui termine di presentazione non sia scaduto alla data della sentenza e della presentazione della dichiarazione dei redditi periodo dell'anno della sentenza (01.01 – data sentenza) – Posizione AE discordante dalla normativa vigente attribuisce l'onere a carico della curatela (sconsigliabile da seguire)

Il deposito delle scritture contabili da parte del debitore - Gli aspetti fiscali

Imposte dirette (art. 5 c. 4 DPR 322/98)

dichiarativi	redigere il bilancio per la determinazione del reddito eventualmente prodotto nella frazione di periodo antecedente l'inizio del procedimento concorsuale – Adempimento spettante al debitore ma la normativa fiscale prevede ancora la figura del curatore come responsabile dell’adempimento
	Obbligo di presentare la dichiarazione "iniziale" per redditi ed IRAP della frazione dell'esercizio che precede il fallimento (1) in via telematica entro l’ultimo giorno del nono mese successivo successivo a quello della nomina. Secondo l’AE obbligo del curatore ma la legge vigente e quella fallimentare non lo prevede,
	presentare la dichiarazione "finale" relativa al risultato della procedura di fallimento, provvedendo al versamento delle imposte eventualmente dovute (2) in via telematica ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo al decreto di chiusura del della procedura
	in caso di esercizio provvisorio: presentare la dichiarazione relativa ai periodi d'imposta intermedi esclusivamente ai fini IRAP
sostituto d'imposta	effettuare le ritenute sui redditi corrisposti dal fallimento per i quali sussiste tale obbligo: ad esempio, redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, ecc.
	versare le ritenute di cui al punto precedente
	rilasciare per ciascun percipiente apposita certificazione (Mod. CU)
	presentare apposita dichiarazione - modello 770

(1) In caso di **soggetti IRPEF** - imprenditore individuale, soci di società di persone - le dichiarazioni sono strumentali ai fini della determinazione del reddito complessivo del fallito, il quale provvederà a liquidare le dovute imposte con la propria dichiarazione. A tal fine, il curatore, contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione iniziale e finale, è tenuto a consegnare o spedire, per raccomandata, copia della stessa all'imprenditore, o ai soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita nelle rispettive dichiarazioni (essa dovrebbe in ogni caso essere inviata in tempo utile a consentire il tempestivo adempimento dei loro obblighi).

(2) Il momento di **chiusura del fallimento**, ai fini del termine di presentazione della dichiarazione finale, coincide con l'emissione del decreto del tribunale ([Circ. AE 22 marzo 2002 n. 26/E](#)).

Il deposito delle scritture contabili da parte del debitore - Gli aspetti fiscali

Imposte indirette

Iva

Adempimenti	Termini/Modalità
dichiarativi	presentazione della dichiarazione di variazione dati entro 15 giorni dall'accettazione della nomina, utilizzando il modello AA7 o AA9 tramite Comunicazione Unica (1)
	presentazione dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente alla dichiarazione di fallimento (sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti)
	dichiarazione relativa alle operazioni registrate nell' anno solare in cui è dichiarato il fallimento (2)
	dichiarazione relativa alle operazioni registrate nel periodo compreso tra l' inizio dell'esercizio e la data in cui viene dichiarato il fallimento , utilizzando l'apposito modello "IVA 74-bis" entro 4 mesi dalla nomina, all'Ufficio dell'AE territorialmente competente in base al domicilio fiscale del fallito; in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (art. 8 c. 4 DPR 322/98)
altri adempimenti	fatturazione e registrazione dei documenti relativi alle operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento per i quali i rispettivi termini non sono ancora scaduti al momento dell'apertura della procedura entro 4 mesi dalla nomina (art. 74 bis c. 1 DPR 633/72)

(1) Nonostante la norma faccia riferimento al termine di 30 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione, si ritiene che il termine utile per presentare la dichiarazione di variazione dati debba coincidere con quello stabilito per la comunicazione al registro delle imprese (tramite, appunto, ComUnica), dei dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale ([art. 29 c. 6 DL 78/2010](#) conv. in [L. 122/2010](#)). La stessa dichiarazione deve essere presentata in caso di inizio di esercizio provvisorio.

(2) Deve comprendere **due moduli**: il primo contenente le operazioni registrate nella parte di anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e il secondo contenente le operazioni registrate successivamente a tale data. Nel caso in cui emerga un debito IVA relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente all'apertura del fallimento e un credito IVA relativo alla frazione d'anno successiva, i detti saldi non possono essere compensati tra loro ([Circ. Min. 26 aprile 1999 n. 92/E](#)). Viceversa, se per entrambi i periodi risulta un'imposta a debito, deve essere indicato solo quella emergente dalla seconda frazione d'anno. Per la prima frazione, infatti, si provvede con il modello IVA 74-bis.

Il deposito delle scritture contabili da parte del debitore - Gli aspetti fiscali

Imposte indirette – Registro

Le **cessioni** effettuate dal curatore per la liquidazione dell'attivo sono soggette ad imposta di registro e ipo-catastali nei casi in cui sono dovute.

Poiché la vendita di **beni mobili** relativi all'impresa è normalmente soggetta ad IVA, si applica solo l'imposta di registro in misura fissa.

Le **vendite immobiliari** avvengono, salvo rare eccezioni, mediante asta; a tal proposito occorre:

- registrare a tassa fissa (pari a € 200) il **verbale di asta** contenente l'aggiudicazione dell'immobile;
- dopo aver incassato dall'aggiudicatario il residuo prezzo e predisposto l'istanza di trasferimento del bene immobile, registrare il **decreto di trasferimento** sottoscritto dal Giudice Delegato, soggetto a imposte di registro e ipo-catastali ordinarie.

Decreto di esecutività del piano di riparto (artt. 2 tabella e 8 lett. c, d tar. parte I DPR 131/86) I decreti del giudice di approvazione del piano di riparto dell'attivo fallimentare seguono i seguenti criteri:

1) se i decreti in questione approvano o dichiarano esecutivo il piano senza modifiche, per mancanza di osservazioni dei creditori, o con modifiche che corrispondono ad osservazioni o richieste di alcuni creditori non contestate dagli altri creditori o dal curatore, non ricorre l'obbligo di registrazione in termine fisso;

2) se risolvono contestazioni tra i creditori e tra questi il curatore, che non pongano in discussione i risultati dello stato passivo, sono assoggettabili: ad imposta fissa se respingono le istanze avanzate, o ad imposta proporzionale se le accolgono.

IMU

- entro 90 giorni dalla loro nomina, **presentare** al comune di ubicazione degli immobili

una **dichiarazione** attestante l'avvio della procedura ([art. 10 c. 6 D.Lgs. 504/92](#));

- **versare** l'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili stessi ([art. 1 c. 768 L. 160/2019](#)).

Formazione dell'inventario

Art. 195 e segg. D.Lgs 19/01/2019 e modif. D.Lgs n.83/2022 (CCI)

- Corrispondente all'art. 87 L.F. con tre distinzioni:
 - 1) Per redigerlo i sigilli vengono rimossi dal curatore solo se in precedenza apposti (art. 762 c.p.c.);
 - 2) Che al fine di conservare prova dello stato dei beni e dei luoghi al processo verbale delle attività compiute obbligo di allegare documentazione fotografica dei beni inventariati;
 - 3) Che non necessita più la presenza del Cancelliere.

Debbono essere presenti alla formazione dell'inventario o comunque avvisati il debitore, il comitato dei creditori ove nominato e possono intervenire i creditori.

- Possibilità di nominare un perito stimatore da parte del curatore
- Prima di chiudere il verbale di inventario il curatore invita il debitore (o gli amministratori in caso di società debitrice) a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario avvertendoli sulla applicabilità delle pene previste dall'art. 327 CCI in caso di inosservanza (come previsto per inosservanza degli artt. 49 comma 3 lett. c e art. 149 CCI)

Il processo verbale formato dal curatore deve essere redatto in duplice originale di cui uno da depositare presso la cancelleria e firmato da tutti gli intervenuti

Formazione dell'inventario

Art. 195 e segg. D.Lgs 19/01/2019 e modif. D.Lgs n.83/2022 (CCI)

Beni detenuti da terzi:

sono da inventariare anche i beni di proprietà del debitore detenuti da terzi in virtù di un titolo opponibile al curatore (art. 196 comma 2 CCI)

Beni appartenenti a terzi:

Il Giudice Delegato può, su apposita istanza sentiti il curatore e il comitato dei creditori, escludere dall'inventario beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili (art. 196 comma 1 CCI)

Presa in consegna dei beni da parte del curatore:

Beni, scritture contabili e documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario (art. 197 comma 1 CCI) ad eccezione di quelli di cui all'art. 196 comma.

Beni immobili e mobili registrati in pubblici registri il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziaria per la trascrizione agli uffici competenti

Formazione dell'inventario

Art. 195 e segg. D.Lgs 19/01/2019 e modif. D.Lgs n.83/2022 (CCI)

Beni esclusi dalla liquidazione giudiziale

Art.146, comma 1, CCI:

- a) Beni e diritti di natura strettamente personale (artt. 514 e 545 c.p.c.);
- b) Assegni di carattere alimentare, salari stipendi, pensioni e ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti dell'occorrenza per il mantenimento suo e della propria famiglia;
- c) I frutti dell'usufrutto legale sui beni dei figli, beni costituiti nel fondo patrimoniale;
- d) Beni impignorabili per disposizioni di legge (artt. 514 e 545 c.p.c.)

Beni rinunciati dal curatore:

Ove autorizzato dal comitato dei creditori il curatore può rinunciare ad acquisire i beni del debitore (compresi quelli pervenuti nel corso della procedura ove i costi per l'acquisto e la conservazione risultino superiori al presumibile realizzo dalla cessione dei beni stessi (art. 142 comma 3 CCI)

In merito ai beni mobili registrati ed ai beni immobili il curatore deve notificare un estratto della sentenza ai competenti uffici per la relativa trascrizione

Apertura e gestione del conto corrente

Art. 131 D.Lgs 19/01/2019 e modif. D.Lgs n.83/2022 (CCI)

- L'art. 131 CCI replica l'art. 34 L.F. in quanto si prevede che depositi somme riscosse a qualunque titolo dal curatore debbano essere versate entro 10 giorni (termine massimo) sul conto corrente intestato alla procedura aperto presso un ufficio postale o presso una banca a scelta del curatore. Il mancato rispetto del termine è valutato dal tribunale per la possibile revoca.
- Il prelievo delle somme dal conto corrente viene eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del Giudice Delegato ed è sottoscritto dal medesimo e dal cancelliere con firma digitale e trasmesso in via telematica al depositario del conto con modalità e condizioni che saranno disciplinate con apposito decreto del Ministero della Giustizia da adottarsi entro un anno dalla entrata in vigore del CCI (15 luglio 2022) e con efficacia dal 90mo giorno dopo la pubblicazione nella gazzetta Ufficiale.

Apertura e gestione del conto corrente

Art. 131 D.Lgs 19/01/2019 e modif. D.Lgs n.83/2022 (CCI)

- Novità:

Al comma 3 dell'art. 131 CCI viene disposto che le somme depositate confluiranno nel F.U.G. (Fondo unico di giustizia) gestito da Equitalia Giustizia S.P.A. previsto dalla L. 181 del 13/11/2008 per le somme non riscosse dai creditori sul quale tuttavia, a partire da un emanando decreto attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero della Giustizia, confluiranno tutte le somme realizzate nel corso delle procedure di liquidazione fino al riparto finale (Legge di Bilancio 2018 e cioè L.205/2017).

A tale proposito Lamanna osserva che nel periodo di intestazione al suddetto F.U.G. del conto della procedura, il prelievo delle somme eseguito su disposizione di Equitalia Giustizia SPA determinerà un inevitabile allungamento dei tempi di pagamento specie se la previsione normativa dovesse intendersi come una duplicazione di interventi, in primis del Giudice Delegato e successivamente di Equitalia Giustizia SPA per l'intestazione del conto al F.U.G.. Soluzione quest'ultima che ove confermasse la natura autorizzativa duplicativa in luogo di quella sostitutiva denoterebbe una forzatura ove trovasse conferma anche in considerazione del fatto che il controllo degli utilizzi delle somme giacenti sul conto della procedura dovrebbe permanere sempre al Giudice Delegato anche nel periodo di intestazione del conto stesso al F.U.G..